



numero di iscritti ad un sindacato concorrente, lamentando la natura diffamatoria in primo luogo di una comunicazione del 20.4.2014 con la quale il signor [redacted] aveva informato gli associati dell'avvenuta espulsione degli attori dalla [redacted] a seguito di provvedimento del collegio dei probiviri (organo interno di garanzia statutaria) dell'11 aprile 2014 nonché il contenuto diffamatorio di ulteriore comunicazione del 5 maggio 2014 con cui veniva nuovamente comunicato agli associati che i signori [redacted] erano stati espulsi dall'associazione; ancora, la natura diffamatoria della lettera del 2.5.2014 indirizzata dal convenuto al presidente e a tutti i consiglieri e sindaci del Fondo Pensioni [redacted] in cui [redacted] chiedeva la decadenza della [redacted] dalla carica di vice presidente del Fondo, assumendo che l'avvenuta espulsione della [redacted] dalla [redacted] avrebbe fatto venir meno il requisito dell'onorabilità necessario per ricoprire la carica di consigliere e vice presidente del Fondo; infine, il contenuto diffamatorio di quanto dichiarato dal convenuto in occasione dell'assemblea dei lavoratori tenutasi il 12.5.2014 nel corso della quale [redacted] richiamava il provvedimento di espulsione pronunciato dal collegio dei probiviri nei confronti della [redacted]

Nella prospettazione di parte attrice, il convenuto avrebbe, dunque, da un lato, falsamente comunicato in più di una occasione che la [redacted] sarebbe stata espulsa dall'associazione, laddove, invece, ella si era spontaneamente dimessa, così deducendo, dunque, il difetto di verità dei fatti, al fine di screditarne la figura; dall'altro, avrebbe chiesto di valutarsi la sua decadenza dall'incarico di consigliere e vice presidente del fondo pensioni ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, in tal modo veicolando agli associati la falsa notizia che la stessa sarebbe stata espulsa dalla [redacted]

Sulla premessa, dunque, della natura diffamatoria delle comunicazioni rivolte agli associati, idonea a ledere l'onore e la reputazione di [redacted], gli attori lamentavano un danno non patrimoniale quantificato in euro 150.000,00 a favore della [redacted] ed euro 100.000 a favore di [redacted] e chiedevano altresì la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il sole 24 ore" e su "Milano finanza".

Si costituiva in giudizio [redacted], il quale contestava nel merito la fondatezza delle pretese attoree sull'assunto della verità dei fatti oggetto delle comunicazioni lamentate e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande come formulate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto.

L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e il G.I. dott. Alcioni, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.10.2016. A seguito di provvedimento presidenziale del 23.11.2015 di assegnazione della causa a questo Giudice, alla predetta udienza questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**2. Le domande risarcitorie formulate dagli attori non possono trovare accoglimento.**

**2.1. L'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dagli attori in queste sede deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza in astratto degli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p..**

A tal proposito, giova preliminarmente rammentare che il reato di diffamazione ha ad oggetto l'onore e la reputazione della persona, come si evince dalla collocazione sistematica della norma di cui all'art. 595 c.p. nel capo intitolato, per l'appunto, ai delitti contro l'onore; la tutela di quest'ultimo discende tuttavia non solo dalla norma penale ma, ancor prima, dalla carta costituzionale, la quale annovera l'onore e la reputazione – beni di rilievo costituzionale e diritti inviolabili dell'uomo – tra i valori più importanti tra quelli che la Costituzione assiste con la propria tutela.

Ciò posto, quanto all'accertamento incidentale della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento dell'odierna tutela risarcitoria, giova osservare che il giudice del merito è preliminarmente tenuto alla



valutazione della sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di diffamazione e, dunque, della sussistenza nella fattispecie concreta di quegli elementi oggettivi che connotano il fatto illecito, prima ancora di valutarne la sua antigiuridicità nonché di accertarne la componente soggettiva.

2.2. Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in relazione all'attrice non si ravvisano i presupposti, sotto il profilo oggettivo, del reato di diffamazione laddove nelle affermazioni contenute nelle comunicazioni del 20.4.2014 e del 5.5.2014 non è dato ravvisare alcuna offesa alla reputazione della

Parte attrice, come detto, lamenta la natura diffamatoria dei predetti scritti sotto il profilo della falsità dei fatti comunicati dal signor agli associati, dolendosi, in particolare, della falsità della notizia relativa alla sua espulsione dall'associazione da parte del collegio dei probiviri (cfr. doc. 1 fasc. convenuto), organo di garanzia dell'associazione, atteso che la stessa, diversamente da quanto comunicato dallo, si sarebbe volontariamente dimessa.

Ritiene questo giudice che il tenore letterale del provvedimento cui si riferisce l'attrice (cfr. doc. 1 fasc. convenuto) non consente di rilevare nella sua parte dispositiva contenuti equivoci: il collegio ha espressamente disposto l'espulsione dell'attrice, unitamente al, dall'associazione, laddove si legge che il collegio, ai sensi dell'art. 19 – punto C – dello Statuto “*dispone l'espulsione dall'Associazione della sig.ra, provvedimento che questo Collegio non è nelle condizioni di perfezionare, dal momento che – nelle more del procedimento – l'incolpata ha con tutta evidenza evitato, rassegnando le proprie dimissioni dalla stessa*”.

Il dispositivo del provvedimento del collegio deve, infatti, essere analizzato sotto un duplice profilo, dovendosi distinguere, da un lato, il preliminare contenuto precettivo/dispositivo laddove, accertata la sussistenza dei presupposti per l'espulsione della, dispone l'espulsione dell'odierna attrice dall'Associazione e, dall'altro, il contenuto di efficacia dello stesso laddove il collegio, dando atto delle sopravvenute dimissioni della nelle more del procedimento, non può connotare il provvedimento altresì del requisito dell'efficacia verso l'esterno in difetto, per l'appunto, di uno dei presupposti di efficacia dello stesso, ovvero che il destinatario del provvedimento di espulsione ricopra la carica al momento della decisione.

Ferma, pertanto, la predetta distinzione tra il contenuto accertativo e precettivo/dispositivo del provvedimento del collegio e il differente (e successivo) profilo di efficacia dello stesso (connesso, evidentemente, al profilo esecutivo che consegue all'adozione del provvedimento), è agevole rilevare che il fatto come comunicato dal convenuto agli associati della – l'espulsione della dall'associazione – non assume il carattere della falsità, avendo di fatto il collegio dei probiviri disposto l'espulsione.

Né si ravvisa, all'esito della valutazione del predetto fatto rappresentato, il carattere offensivo degli scritti o la loro capacità diffamatoria con riguardo alla persona della attrice, essendosi limitato il convenuto ad informare gli associati dell'Unità sindacale – così peraltro adempiendo ai suoi obblighi informativi nei confronti degli associati medesimi – dell'esito dell'indagine disciplinare deferita all'organo interno di garanzia statutaria, il collegio dei probiviri, il quale, previo accertamento dei presupposti, ha deliberato l'espulsione dall'associazione di e nei termini predetti.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, anche recentemente, che la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata dal giudice del merito “*quam suis*”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (cfr. sul punto Cass. civ. 12813 del 2016).



Quanto, invece, al lamentato contenuto diffamatorio dell'espressione "*intensa attività di proselitismo in favore di altra sigla sindacale*", presente nel censurato scritto del 20.4.2014, giova preliminarmente rilevare che l'espressione utilizzata non è tale da ritenersi offensiva del decoro e della reputazione, volendo semplicemente rappresentare – con tono informativo – la concreta situazione di coinvolgimento posta in essere dalla \_\_\_\_\_, situazione di per sé non lesiva dell'onore e della reputazione. Sul punto, infatti, è lo stesso provvedimento dei probiviri dell'11.04.2014 (prodotto da parte convenuta *sub* doc. 1), richiamato dalla comunicazione censurata, a dare atto del fatto rappresentato dalla segreteria della \_\_\_\_\_ nel comunicato: "*la segreteria denunciava infine che dal gennaio 2014 la \_\_\_\_\_ aveva compiuto una intensa attività di denigrazione della Associazione finalizzata a convincere diversi iscritti a rassegnare le dimissioni dalla stessa*". Inoltre, la disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le predette espressioni censurate – poiché ciò solo consente di accertare se parole oggettivamente neutre non assumano valenza offensiva in relazione al contesto in cui sono inserite in connessione con quelle che le precedono e le seguono – risultano pienamente inserite nel tono e nello spirito dello scritto, di carattere meramente informativo, il cui contenuto espressivo risulta peraltro proporzionato al fatto rappresentato, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto.

Orbene, la complessiva valutazione dei fatti rappresentati negli scritti censurati del 20.4.2014 e del 5.5.2014 non consente di ravvisare nella fattispecie la sussistenza di una condotta diffamatoria.

Parimenti, avuto riguardo alle doglianze in ordine alla lettera del 2.5.2014, nella quale il convenuto ha comunicato al presidente del Fondo Pensioni \_\_\_\_\_, ai consiglieri e ai sindaci del medesimo fondo quanto contestato agli attori nei procedimenti disciplinari avviati a loro carico al fine di valutare la perdita dei requisiti di onorabilità, fermo che parte attrice in citazione lamenta in modo generico la portata diffamatoria del predetto scritto, deducendo che "*nella stessa lettera diffusa a più persone con il chiaro intento di infangare l'immagine ed il ruolo della \_\_\_\_\_ il sig. \_\_\_\_\_ rilevava alcuni fatti, contestati dall'interessata, infondati e falsi, che non avevano altro scopo che quello di offendere i dirigenti sindacali*", ritiene questo giudice che non si ravvisano gli estremi del reato di diffamazione, già sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Invero, tenuto conto di quanto già osservato in punto di verità dei fatti correttamente rappresentati in ordine alla decisione di espulsione adottata dal collegio dei probiviri, giova rilevare preliminarmente che lo scritto del 2 maggio 2014 ripercorre cronologicamente i fatti occorsi in seno all'associazione negli stessi termini in cui erano già stati rappresentati nel predetto provvedimento dell'organo interno di garanzia, così risultando meramente ripropositivo di quest'ultimo, con il conseguente riferimento al \_\_\_\_\_ nella esposizione degli stessi; in secondo luogo si rileva che nella predetta comunicazione il convenuto ha dato, peraltro, espressamente atto che "*all'esito dell'istruttoria il Collegio dei probiviri dell'Associazione, ritenendo pienamente accertati gli episodi di infedeltà patrimoniale denunciati dalla Segreteria, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'espulsione dall'Associazione dell'iscritta \_\_\_\_\_ che, nelle more, si era dimessa iscrivendosi ad altra sigla sindacale*"; infine, nella medesima comunicazione, \_\_\_\_\_ ha comunicato con espressioni dal carattere meramente informativo che "*la segreteria dell'Associazione ha già dato mandato ai propri avvocati di procedere giuridicamente per il recupero degli importi illecitamente distratti e per la valutazione della rilevanza penale dei fatti ascritti alla signora \_\_\_\_\_*", concludendo nel senso di sottoporre al vaglio del consiglio di amministrazione un'eventuale valutazione in ordine all'adozione di precauzioni che si dovessero rendere necessarie ed opportune in relazione a \_\_\_\_\_, membro del consiglio di amministrazione del fondo.

Quanto, infine, all'ultimo episodio diffamatorio contestato – assemblea sociale del 12.5.2014 nella quale lo \_\_\_\_\_ avrebbe ribadito in pubblico l'avvenuta espulsione della \_\_\_\_\_ – si rimanda a quanto già esposto *supra* in ordine al difetto di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 595 c.p..



2.3. Quanto, invece, alla formulazione della domanda risarcitoria da parte del [redacted], la stessa risulta priva di alcun riscontro, dal momento che lo stesso risulta essere stato inequivocabilmente (e pacificamente) espulso dall'associazione e nessuna doglianza diffamatoria risulta adeguatamente allegata e provata avuto riguardo al predetto attore. Quanto al contenuto dello scritto del 2.5.2014 non si rilevano espressioni dal contenuto diffamatorio nei confronti di [redacted], atteso che nel predetto comunicato l'odierno convenuto si è limitato a ripercorrere cronologicamente i fatti, riproponendo contenutisticamente tutto quanto già esposto dallo stesso collegio dei probiviri nella parte motiva del provvedimento di espulsione, con tono asciutto stante la finalità informativa, così richiamando anche i fatti che – nella ricostruzione operata dal collegio dei probiviri – hanno riguardato il [redacted].

3. Alla luce delle superiori considerazioni, in difetto dei presupposti nel caso *de quo* della fattispecie diffamatoria invocata, le domande attoree non possono trovare accoglimento e devono, pertanto, essere integralmente rigettate.

4. Quanto, infine, all'istanza di parte convenuta formulata *ex art.* 89 c.p.c. – la quale, si rammenta, non costituisce una domanda giudiziale ma una semplice sollecitazione all'esercizio di un discrezionale potere officioso del giudice (cfr. *ex multis* Cass. civ. 14659 del 2015 e 22186 del 2009) – per la cancellazione dalla memoria *ex art.* 183, comma VI, n. 1 c.p.c. depositata telematicamente da parte attrice in data 10.3.2015 (pag. 6) dell'espressione "risibile" attribuita dal procuratore degli attori alla definizione utilizzata dal procuratore di parte convenuta laddove nella comparsa di costituzione e risposta ha ritenuto l'espulsione della [redacted] una "espulsione atecnica", trattandosi di termine non giustificato dalla necessità di una efficace difesa e che trascende la *vis polemica* pur consentita negli atti giudiziari, si da risultare sconveniente, deve conseguentemente disporsi la cancellazione della stessa.

5. All'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, segue la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto nella misura come liquidata in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e del concreto esercizio dell'attività difensiva espletata, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con nota spese redatta *ex art.* 75 disp. att. c.p.c. da parte convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande formulate da [redacted] nei confronti di [redacted]
- dispone la cancellazione della parola "risibile" di cui a pagina 6 della memoria *ex art.* 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice depositata telematicamente in data 10.03.2015;
- condanna gli attori [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto [redacted] nella misura di Euro 9.401,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 31 gennaio 2017

Il Giudice  
*dott. Annamaria Salerno*

